



Fondazione Antonio Bassi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 6/2016 Rep.

Prot. 14

L'anno 2016 il giorno VENTITRE' del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30 nella sede della Fondazione;

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUGIA e nelle persone dei signori membri:

	Presente	Assente	
1 ILLESI Maria Luigia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Presidente
2 GUGLIELMI Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice-Presidente
3 BRIZZI Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
4 BUSA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
5 CUNICO Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
6 GASPARELLA Irene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro
7 SIMONATO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro

Con l'assistenza del Segretario dell'Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa.

Il Presidente riconosciuto legale l'adunanza in conformità all'art. 8 dello Statuto, invita i membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
FALLIMENTO 3/2015 CONSORZIO GARANZIA FIDI CONFIDI CENTRALE.
PRESA D'ATTO.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 11.07.2013 veniva sottoscritto tra la Fondazione Antonio Bassi e la società Scapin Ristorazione snc di Scapin Stefano e Denis & C. un contratto avente ad oggetto la concessione in affitto dell'azienda commerciale di proprietà della Fondazione stessa denominata "Villa Bassi";

CHE a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e degli eventuali danni l'affittuario consegnava all'affittante la polizza fideiussoria n. CE77/13/05/0279 del 16.05.2015, rilasciata dal Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI CENTRALE, avente decorrenza dal 20.05.2013 e scadenza in data 20.05.2016 per € 10.000,00=. Tale polizza è stata successivamente integrata fino all'importo di € 20.000,00=;

CHE il Consorzio si impegnava inoltre a rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., impegnandosi a pagare alla Fondazione la somma dovuta entro 30 giorni a prima e semplice richiesta;

CHE con le seguenti note:

- prot. 40 del 17.10.2014 e prot. 41 del 17.10.2014
- prot. 52 del 19.11.2014 e prot. 51 del 18.11.2014
- prot. 65 del 17.12.2014 e prot. 64 del 17.12.2014
- prot. 2 del 17.01.2015 e prot. 1 del 17.01.2015
- prot. 8 del 17.02.2015 e prot. 7 del 17.02.2015

inviata via pec al Consorzio e per raccomandata a.r. alla società Scapin Ristorazione snc di Scapin Stefano & C., la Fondazione comunicava l'insolvenza dell'affittuario nel pagamento dei canoni per i mesi da ottobre 2014 a febbraio 2015 compresi e ne intimava il pagamento, chiedendo inoltre, a fronte dell'inadempimento, al garante di voler provvedere a dar corso agli obblighi assunti in polizza e conseguentemente liquidare gli importi dovuti alla Fondazione;

CHE con nota del 27.11.2014 il Consorzio, facendo seguito alla richiesta della beneficiaria di escussione della polizza fideiussoria n. CE77/13/05/0279 emessa a favore della società, informava la Fondazione dell'apertura del sinistro numero SN731;

CONSTATATO che in data 07.01.2015 il Tribunale civile di Roma – Sezione Fallimentare – dichiarava il fallimento della Confidi Centrale, Consorzio Garanzia Fidi nominando in qualità di curatore fallimentare l'avv. Domenico Barboni;

DATO ATTO che in data 06.06.2015 la Fondazione Antonio Bassi presentava, ai sensi dell'art. 93 Legge Fallimentare, ricorso per ammissione al passivo del suindicato Fallimento della somma di € 21.423,85=;

CHE in data 11.11.2015 prot 79 perveniva da parte dell'avv. Domenico Barboni, curatore fallimentare, la comunicazione di deposito in cancelleria del progetto di stato passivo, nel quale eccepiva la nullità, ai sensi dell'art. 1418 primo comma c.c., dei contratti di garanzia stipulati dal Consorzio Fallito, avendo quest'ultimo rilasciato garanzie in totale spregio dei limiti normativamente fissati, garantendo ogni genere di obbligazione e prestando fideiussioni anche nei confronti di soggetti diversi da quelli previsti dall'art-155 co.4 TUB. Nel concludere per il rigetto della domanda proposta dalla Fondazione il curatore esaminava altri profili in ordine all'ammissione della stessa proponendo, in caso di mancata condivisione da parte del G.D. della suindicata eccezione, l'ammissione del credito della Fondazione per canoni non pagati alla data di fallimento pari ad euro 10.076,15 in chirografo ed escludendo il residuo importo richiesto poiché relativo a canoni di locazione non scaduti alla data di fallimento;

RILEVATO che in data 05.02.2016 prot. 7 perveniva da parte dell'avv. Domenico Barboni la comunicazione di esecutività dello stato passivo, informando la Fondazione della possibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 97 Legge Fallimentare;

CONSTATATO che dall'esame dello stato passivo trasmesso, il Giudice Delegato, con riferimento alla domanda presentata dalla Fondazione, adottava il seguente provvedimento: *"Il G.D. dispone il rigetto della domanda. Ciò in quanto la società fallita non era iscritta nell'elenco degli intermediari autorizzati ad eseguire le operazioni finanziarie di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.) e, poiché l'autorizzazione si configura quale requisito normativo idoneo a garantire l'integrità dei mercati finanziari, il contratto è stato concluso in assenza di una condizione imprescindibile per la sua validità. In conseguenza, atteso il carattere imperativo della disciplina indicata, il contratto di fidejussione è nullo ex art. 1418 c.c., comma 1, perché l'iscrizione è "parametro ineludibile nella voluntas legis espressa con riferimento alla materia dell'intermediazione mobiliare, di valutazione della validità o della nullità dei relativi contratti" (così in fattispecie analoga Cass. Sez. 1 15/03/2001 n. 3753); nè, peraltro, può essere invocata l'ignoranza incolpevole da parte del soggetto che abbia ommesso, utilizzando l'ordinaria diligenza, di accertare l'esistenza, in capo al garante, dei requisiti necessari per la stipula della polizza (Cfr. Cass. Sez. 1 6/4/2001 n. 5114). Cronologico n. 00132";*

VALUTATI l'ordinanza del G.D. e gli ulteriori oneri e spese che la Fondazione dovrebbe sopportare per proporre opposizione allo stato passivo senza alcuna concreta possibilità di recupero;

RAVVISATO che la Fondazione si è già attivata per il recupero del suindicato credito vantato nei confronti del debitore ditta Scapin Ristorazione snc a mezzo riscossione ruolo con Equitalia;

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto del provvedimento del Giudice Delegato indicato in premessa trasmesso in data 05.02.2016 prot. 7;
2. di non proporre opposizione avverso il decreto del Giudice Delegato in quanto per il recupero del credito vantato nei confronti della ditta Scapin Ristorazione snc si provvederà a mezzo riscossione ruolo con Equitalia;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ILLESI Maria Luigia

IL SEGRETARIO
F.to BALLARDIN Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 giorni consecutivi.

Zugliano, lì 10.03.2016

Il Segretario
F.to Ballardin Marialuisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____,
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Zugliano, lì _____

Il Segretario
Ballardin Marialuisa